



PROVINCIA DI TRIESTE

STATUTO

DELIBERA N. 13 DEL 14/02/2002.

TITOLO I *Principi generali*

CAPO I *Autonomia ed ambiti di efficacia*

Art. 1 Principi generali

1. La Provincia di Trieste è ente territoriale autonomo nell'ambito dei principi della Costituzione della Repubblica, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché di quelli contenuti nella Carta Europea delle autonomie locali, recepita con la legge 30 dicembre 1989, n.439.
2. La Provincia, anche attraverso la collaborazione con la Regione, con i Comuni e con la Comunità montana del Carso, esercita tutte le funzioni idonee a curare gli interessi e le esigenze della comunità, tutelando e valorizzando in particolare la presenza sul proprio territorio della comunità slovena, delle altre comunità storicamente esistenti, rispettandone le specificità religiose e culturali.
3. La Provincia, altresì, nel valorizzare la specificità del proprio territorio, promuove e garantisce le forme di rapporto con i cittadini, singoli ed associati, per favorirne l'accesso agli atti amministrativi e la partecipazione.
4. La Provincia, inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede alla tutela dei diritti individuali, garantendo a tutti i cittadini pari dignità ed opportunità, come previsto anche dalle convenzioni internazionali per le fasce della popolazione più deboli.
5. La Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, come indicate nel presente statuto o a essa attribuite o delegate dalla legislazione

europea, statale e regionale, fatte salve le competenze riservate ad altre amministrazioni, promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, ponendo alla base della propria iniziativa la ricerca dell'equilibrio fra tale sviluppo e la tutela delle risorse ambientali del territorio di competenza, come anche di quello limitrofo.

6. La Provincia ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi statali e regionali, in armonia con gli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica.

7. La Provincia promuove e partecipa alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione.

8. La Provincia di Trieste considera come propri i valori che hanno ispirato il processo dell'Unione Europea e partecipa attivamente, con una nuova attenzione al rapporto tra l'Europa e le Regioni e le Autonomie Locali, alla realizzazione dell'unione politica, sociale ed economica degli Stati e dei popoli europei.

Art. 2 Ambito di efficacia

1. L'ambito di efficacia dello statuto coincide con il territorio della Provincia, che comprende i Comuni di Trieste, Muggia, Duino Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino.

2. L'Amministrazione provinciale ha sede nella città di Trieste, capoluogo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 Stemma e gonfalone

1. La Provincia è dotata di proprio stemma e di proprio gonfalone, ai sensi del R.D. 4 dicembre 1927 e successive modifiche.

2. L'uso del gonfalone è regolamentato dalle norme contenute nel D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 4 Rapporti con la Regione e gli enti locali

1. La Provincia, nell'ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, collabora con la Regione e coordina l'attività programmatica d'interesse sovracomunale, sentiti i Comuni e la Comunità montana del Carso, nella formazione di tutti gli strumenti programmatici che interessano il proprio territorio e lo sviluppo socio-economico della comunità provinciale.

CAPO II *Funzioni*

Art. 5 Criteri generali

1. La Provincia esercita tutte le funzioni proprie, attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità provinciale.

Art. 6 Settori delle funzioni

1. La Provincia esercita le funzioni amministrative previste dal 1° comma dell'articolo 19 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n.267.

2. La Provincia, in considerazione della sua storia, cultura e posizione geografica e del suo ruolo internazionale, in collaborazione con i Comuni del territorio, con la Comunità montana del Carso ed altresì con enti anche extra nazionali, e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. Si intendono comunque di rilevante interesse provinciale le attività connesse con le comunicazioni e i trasporti, nella loro accezione più ampia, le attrezzature e infrastrutture a servizio dei settori produttivi, turistici e scientifici, nonché di ricerca.

4. Nel settore sociale e culturale sono considerate di rilevante interesse provinciale le attività concernenti la valorizzazione dei beni culturali, lo sviluppo e la promozione di una

cultura di pace, di reciproca conoscenza e di cooperazione tra i popoli, considerati la storia ed il ruolo internazionale di questa Provincia, nonché il perseguimento della pienezza dei diritti dei cittadini e dei residenti.

5. La Provincia, il cui territorio si affaccia sul golfo di Trieste e comprende l'altipiano del Carso, considera di rilevante interesse le funzioni di tutela del territorio ed in particolare quella di tutela idrica ed ecologica delle acque marine e dell'ambiente carsico.

Art. 7 Compiti di programmazione

1. La Provincia esercita i compiti di programmazione economica e sociale e di coordinamento dei programmi territoriali e ambientali indicati dall'art. 20 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n.267.

2. La Provincia, nell'esercizio dei compiti di cui al precedente comma 1, definisce accordi di programma e convenzioni con enti ed altri organismi rappresentanti realtà contermini su problemi e questioni che interessano in vario modo la comunità provinciale.

3. La Provincia, nell'esercizio dei compiti di programmazione, applica il metodo della concertazione con le organizzazioni sindacali e le categorie economiche maggiormente rappresentative.

Art. 8 Gestione delle attività e delle opere

1. La Provincia esercita le funzioni previste dal precedente articolo 6 nei modi e con le forme indicate dal titolo VII del presente Statuto.

Art. 9 Assemblea dei Sindaci

1. Viene istituita l'Assemblea dei Sindaci quale momento di coordinamento, programmazione e consultazione dell'attività della Provincia di Trieste sul territorio.
2. L'Assemblea è composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Provincia ed è presieduta dal Presidente della Provincia.
3. L'Assemblea si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque in relazione alla predisposizione del bilancio di

previsione.

TITOLO II
Organi provinciali

CAPO I
Organi provinciali

Art. 10 Individuazione

1. Sono organi istituzionali della Provincia il Consiglio, il Presidente della Provincia, la Giunta.

2. Sono organi a rilevanza istituzionale della Provincia il Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari, il Collegio dei revisori dei conti.

3. Sono organi amministrativi della Provincia il Segretario Generale, i Dirigenti dell'Ente e il Direttore Generale, qualora nominato.

CAPO II
Consiglio provinciale

Art. 11 Composizione e durata

1. L'elezione e la durata del Consiglio provinciale sono stabiliti dalla legge. E' altresì regolato dalla legge il numero dei consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica.

Art. 12 Competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Amministrazione Provinciale.
2. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti indicati nell'art. 42 del D.Lgv. 18 AGOSTO 2000, n. 267 e in altre disposizioni di legge.

Art. 13 Funzionamento

1. Il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio un apposito Regolamento disciplinante le attività e il funzionamento.
 2. Il Regolamento dovrà prevedere norme in ordine all'autonomia funzionale, organizzativa e contabile del Consiglio e delle sue articolazioni (Commissioni e Gruppi Consiliari), assicurando, a tal fine, locali adeguati, attrezzature, personale e risorse finanziarie.

Art. 14 Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Presidente della Provincia, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste per la loro discussione.
3. Il Consiglio è convocato inoltre su richiesta del Prefetto nei casi previsti espressamente dalla legge e previa diffida.
4. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, notificati agli stessi con i mezzi usuali, contenenti l'ordine del giorno e copia dei provvedimenti iscritti nel medesimo, almeno cinque giorni prima della data stabilita.
5. Nei casi d'urgenza o in casi straordinari, la notifica degli avvisi deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della

non si tratti di deliberazioni aventi per oggetto nomine e designazioni oppure questioni concernenti persone ed altri casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.

2. Il Regolamento stabilisce le altre modalità per la votazione.

Art. 19

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale è eletto nel proprio seno dallo stesso Consiglio, nella prima seduta successiva alla consultazione elettorale, dopo la convalida degli eletti. Fino alla elezione del Presidente del Consiglio, la seduta consiliare è presieduta dal Presidente della Provincia.

2. Nella stessa seduta il Consiglio nomina un Vice-Presidente del Consiglio che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

3. Le funzioni del Presidente del Consiglio, le modalità di elezione, i casi di decadenza e le attribuzioni sono stabilite dal Regolamento di cui al precedente art. 13.

4. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio e del Vice-Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

Art. 20

Il Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano chi ha ottenuto nelle ultime consultazioni elettorali la maggiore cifra individuale (cifra di lista aumentata dai voti di preferenza), con esclusione del Presidente della Provincia e dei candidati alla medesima carica proclamati consiglieri.

Art. 21

Commissioni consiliari

1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno.

2. Le Commissioni possono essere permanenti, temporanee e speciali.

3. La composizione, le competenze, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni, sono disciplinati dal

Regolamento di cui al precedente art. 13 - E' fatto salvo il diritto alla rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari nelle Commissioni. E' fatto salvo, altresì, l'obbligo di attribuire alle opposizioni la presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Art. 22 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri provinciali si costituiscono in gruppi formati dagli eletti in ciascun gruppo di candidati collegati identificati dal medesimo contrassegno e designano il proprio capogruppo, dandone formale comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. Nel caso in cui in qualcuno dei gruppi di candidati collegati identificati dal medesimo contrassegno sia stato eletto un solo consigliere, questi costituisce ugualmente un gruppo consiliare.

3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma 1, devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio. Norme di dettaglio sui gruppi consiliari sono stabilite dal Regolamento di cui al precedente art. 13.

Art. 23 Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo con compiti di programmazione e di coordinamento dei lavori consiliari, nonché di valutazione di avvenimenti la cui rilevanza implichi il coinvolgimento delle rappresentanze politiche della Provincia.

2. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza dei capigruppo sono disciplinati dal Regolamento di cui al precedente art. 13.

3. Nei casi di motivata urgenza, la Conferenza dei capigruppo può decidere la trattazione di argomenti da parte del Consiglio, ancorché non inseriti nell'apposito ordine del giorno della seduta consiliare, purchè non impegnino il bilancio della Provincia né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 24 Diritti dei consiglieri

1. La condizione giuridico-economica dei Consiglieri provinciali è stabilita dalla legge.

2. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato.

3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, su ogni questione di competenza del Consiglio, nonché diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. Il Presidente del Consiglio è tenuto a proporre alla discussione del Consiglio le proposte di deliberazione e le mozioni entro tre mesi dalla presentazione. Alle interrogazioni ed interpellanze deve essere data risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici provinciali, nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia, ogni informazione utile all'espletamento del mandato, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
I Consiglieri sono comunque tenuti al segreto d'ufficio nei casi determinati specificatamente dalla legge.

5. La Provincia assicura il rimborso delle spese legali o processuali che i Consiglieri provinciali, gli Assessori e il Presidente abbiano sostenuto nell'esercizio o in conseguenza delle proprie funzioni, qualora sia intervenuta l'archiviazione o sentenza assolutoria.

Art. 25

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.

Art. 26

Ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri

1. I requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri provinciali sono stabiliti dalla legge.

Art. 27

Divieto di incarichi e consulenze

Al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, agli Assessori ed ai Consiglieri provinciali è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti, Aziende, Società di capitali ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

Art. 28**Decadenza, dimissioni e surroga**

1. La decadenza dalla carica di Consigliere provinciale è disciplinata dalla legge. Il Consigliere provinciale decade altresì dalla carica per mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive del Consiglio, senza giustificazioni da produrre al Presidente del Consiglio entro la prima seduta successiva utile del Consiglio stesso. Di un tanto il Presidente dà notizia al Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto dal Consigliere e sono indirizzate al Consiglio. Le dimissioni sono immediatamente assunte al protocollo della Provincia nell'ordine temporale di presentazione.

3. Le dimissioni sono irrevocabili una volta assunte al protocollo, non necessitano della presa d'atto da parte del Consiglio e sono immediatamente efficaci.

4. La surrogazione dei Consiglieri dimessisi dalla carica è adottata dal Consiglio entro e non oltre giorni dieci dalla data della presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni stesse quale risulta dal protocollo della Provincia.

CAPO III
Presidente

Art. 29**Elezione**

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Il Presidente della Provincia è membro del Consiglio Provinciale.

3. Il Presidente della Provincia presta giuramento di

osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Presidente della Giunta regionale o ad un Assessore regionale da questi delegato, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

4. Il Presidente della Provincia, nella stessa seduta consiliare nella quale dà comunicazione della nomina dei componenti della giunta, o in altra successiva, da tenersi entro giorni 30 dalla proclamazione degli eletti a consigliere provinciale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio Provinciale esamina le linee programmatiche approvandole con apposita deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 30 Competenze

1. Il Presidente della Provincia è l'organo istituzionale responsabile dell'amministrazione della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza legale dell'Ente e ha le competenze indicate nell'art. 50 del D.lgv. 18 agosto 2000, n. 267, nello Statuto e in altre fonti normative.

Art. 31 Impedimento, rimozione, decadenza o decesso

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. In tali casi il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.

3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 32 Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente della Provincia vanno presentate al Consiglio Provinciale.

2. Esse diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

3. In tal caso, il Consiglio Provinciale viene sciolto con contestuale nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 33

Deleghe

1. L'Assessore nominato Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni, adottate ai sensi dell'art. 59 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Presidente della Provincia ha facoltà di delegare ad ogni Assessore funzioni organicamente ordinate per materia, legittimandolo alla firma degli atti relativi alle funzioni delegate.

3. Il Presidente della Provincia può altresì delegare, di volta in volta, agli Assessori lo svolgimento di singoli incarichi in aggiunta alle deleghe precedentemente conferite.

4. Il Presidente della Provincia può modificare e/o revocare l'attribuzione delle deleghe ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per motivi di coordinamento e di funzionalità.

5. Nell'attribuzione delle deleghe il Presidente della Provincia uniforma i propri provvedimenti al criterio secondo il quale spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo nei settori loro attribuiti nel documento programmatico.

6. I provvedimenti di delega, le eventuali modifiche e/o revoche, debbono essere comunicate dal Presidente della Provincia alla Giunta e al Consiglio provinciale nella prima seduta utile. Essi debbono altresì essere comunicati tempestivamente ai Capigruppo.

CAPO IV

Giunta provinciale

Art. 34

Competenze

1. La Giunta è l'organo di governo che collabora con il

Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della Provincia, nel quadro degli indirizzi generali ed in esecuzione degli atti approvati dal Consiglio provinciale.

2. La Giunta esercita la propria attività attraverso deliberazioni collegiali, uniformandosi ai principi dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza.

3. La Giunta ha le competenze descritte nell'art. 48 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n. 267 e in altre disposizioni di legge.

Art. 35 Composizione e presidenza

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da Assessori fino ad un numero massimo di sette.

2. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, la Giunta è presieduta dall'Assessore nominato Vice-Presidente della Provincia.

3. Il Vice-Presidente della Provincia sostituisce altresì il Presidente in tutti i casi di sua assenza e/o impedimento.

4. L'Assessore Anziano sostituisce il Presidente e il Vicepresidente per tutti gli atti e i provvedimenti di inderogabile urgenza e necessità nel caso di loro contestuale assenza e/o impedimento.

Art. 36 Nomina

1. I componenti della Giunta - ASSESSORI - sono scelti e nominati dal Presidente della Provincia. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'anzianità di carica e, in subordine, dall'ordine nel quale sono stati indicati nell'atto di nomina.

2. Il Presidente della Provincia nomina, tra gli assessori, un Vice-Presidente della Provincia.

3. La nomina degli Assessori è fatta dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del Consiglio provinciale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere provinciale. Deve essere

comunque promossa la presenza di entrambi i generi, tenendo conto del grado di competenza del candidato o candidata sulle tematiche oggetto di delega assessorile.

4. Non può essere nominato Assessore chi riveste la carica di sindaco o assessore in un Comune della provincia.

5. Il Presidente della Provincia dà comunicazione al Consiglio provinciale, nella prima seduta successiva alle consultazioni elettorali, della nomina dei componenti della Giunta.

Art. 37 Cessazione di singoli Assessori

1. Gli Assessori cessano dalla carica per dimissione o per revoca.

2. Le dimissioni, indirizzate al Presidente della Provincia, sono presentate per iscritto mediante deposito in Segreteria generale previa acquisizione al protocollo dell'Ente.

3. La revoca è effettuata dal Presidente della Provincia con atto motivato.

4. Il Presidente della Provincia dà comunicazione al Consiglio provinciale della cessazione dei singoli Assessori nella prima seduta consiliare utile. Egli dà altresì comunicazione della nomina dei nuovi Assessori che subentrano ai cessati.

Art. 38 Mozione di sfiducia

1. I Consiglieri provinciali possono presentare mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia e della Giunta.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, acquisita al protocollo dell'Ente per il successivo deposito in Segreteria Generale.

3. Il Presidente del Consiglio convoca l'assemblea per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di sfiducia deve essere votata per

appello nominale. Essa si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

5. Se la mozione di sfiducia viene approvata, il Consiglio provinciale viene sciolto con nomina di un commissario ai sensi di legge.

6. Lo scioglimento del Consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta.

Art. 39

Funzionamento

1. La Giunta provinciale è convocata e presieduta dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno da trattare nella seduta.

2. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo che non si tratti di deliberazioni aventi per oggetto nomine e designazioni oppure questioni concernenti persone.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. Alle riunioni della Giunta partecipano, se richiesti: il Presidente del Consiglio, i singoli Consiglieri, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Revisori dei conti ed esperti in particolari materie su specifici argomenti, senza diritto di voto.

8. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio della Provincia, le deliberazioni della Giunta sono trasmesse ai Capigruppo consiliari.

9. Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta, cura la redazione di un succinto verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

10. Il Segretario generale può farsi assistere dal Vicesegretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente di settore amministrativo più anziano nella qualifica.

Capo V Pari Opportunità

Art.40 Rappresentanze di genere negli organi provinciali

1. Nella composizione della Giunta, delle Commissioni consiliari , delle Commissioni tecnico - consuntive e degli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti della Provincia, dovrà essere promossa la rappresentanza di entrambi i generi.

Art.41 Commissione Pari Opportunità

- 1 Viene istituita la Commissione Pari Opportunità provinciale per garantire nell'ambito della Provincia di Trieste l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i generi.
2. La Commissione Pari Opportunità è un organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta provinciale
3. La Commissione Pari Opportunità svolge le seguenti funzioni:
 - a) Diffonde la consapevolezza e la valorizzazione della differenza di genere
 - b) Sostiene l'acquisizione di poteri e responsabilità delle donne in ambito sociale nei centri decisionali della politica e dell'economia locale (Empowerment)
 - c) Integra le scelte politiche e di programmazione del Governo locale con la prospettiva della differenza di genere (Mainstreaming)
 - d) Favorisce l'attuazione di programmi di formazione sui diritti

fondamentali delle donne e sulla differenza di genere a partire dalle istituzioni scolastiche

- e) Verifica lo stato di attuazione della normativa in materia di parità al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti istituzionali.
4. La Commissione Pari Opportunità è nominata dal Consiglio Provinciale e dura in carica per il mandato dello stesso.
 5. La Commissione Pari Opportunità è composta da donne appartenenti ad associazioni e movimenti di riconosciuta rappresentatività sul territorio della Provincia di Trieste e da esperte di accertata competenza nei settori socio - sanitario, della cultura e dell'istruzione, dell'economia e del lavoro, e di quanto abbia attinenza con la condizione della donna.
 6. La Commissione Pari Opportunità ha 15 (quindici) componenti e ne fanno parte di diritto le Consigliere provinciali in carica a titolo consultivo.
 7. La Commissione Pari Opportunità, in autonomia, consulta e intrattiene rapporti collaborativi con altre istituzioni pubbliche o private aventi le medesime finalità istituzionali o impegnate in problematiche affini.
 8. La Commissione Pari Opportunità è dotata di un proprio regolamento interno.
 9. La Commissione Pari Opportunità elegge al proprio interno la Presidente a maggioranza degli aventi diritto al voto.
 10. La Commissione Pari Opportunità sarà consultata dalla Giunta provinciale sui documenti di bilancio e sugli atti e piani di spesa che abbiano diretta rilevanza per la condizione femminile. Può essere preventivamente consultata in sede di Commissione consiliare permanente nelle forme e modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento provinciali per le audizioni, sugli atti di indirizzo e di programmazione generale nonché su quelli a carattere regolamentare relativi a materie non incidenti direttamente sulla condizione femminile.
 11. La Commissione Pari Opportunità formula al Consiglio provinciale proposte ed osservazioni sulle questioni che abbiano attinenza sulla condizione femminile.
 12. La Provincia stipula con i Comuni ricadenti nel suo territorio

convenzioni per estendere su di essi le prerogative della Commissione Pari Opportunità.

TITOLO III *Strutture organizzative*

Art. 42 Principi e criteri direttivi

1. I poteri di indirizzo e di controllo della Provincia spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti spetta esclusivamente ai Dirigenti.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso, le procedure concorsuali e le modalità di conferimento degli incarichi di direzione. E' adottato dalla Giunta nel rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Consiglio (art.48 D.lgs 18 agosto 2000, n.267).
3. Le norme regolamentari dovranno prevedere:
 - a) criteri di efficienza, di efficacia, di trasparenza, di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione;
 - b) principi di professionalità e di responsabilità delle strutture del personale;
 - c) la ridefinizione della dotazione organica e degli uffici con periodicità e comunque a scadenza triennale;
 - d) il ricorso a personale esterno soltanto per la copertura di posti di responsabile dei servizi e degli uffici di alta specializzazione e attraverso contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
 - e) il conferimento di incarichi a professionisti attraverso convenzioni a tempo determinato, per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati. Sono escluse convenzioni per collaborazioni generiche.
 - f) la eventuale costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo

e di controllo.

- g) i criteri per la nomina, di un Direttore Generale da scegliersi tra il Segretario Generale, i Dirigenti o anche al di fuori della dotazione organica dell'Ente, per l'assolvimento dei compiti indicati dall'art. 108 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n.267.

4. La gestione delle risorse umane della Provincia deve essere attuata garantendo loro parità e pari opportunità.

5. La Provincia cura la formazione, la qualificazione professionale e l'aggiornamento del personale compresi i Dirigenti, tutela la dignità del lavoro, valorizza le professionalità.

6. Il personale provinciale può organizzarsi sindacalmente. La Provincia riconosce e tutela le organizzazioni sindacali del personale adottando tutte le misure atte al libero svolgimento della loro attività.

Art. 43 Segretario generale

1. Funzioni, competenze, prerogative e status giuridico del Segretario Generale sono regolate dalla legge e dal Regolamento.

Art. 44 Vice segretario generale

1. Qualora ad un Dirigente il Presidente attribuisca le funzioni di Vice Segretario generale, questi coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza ovvero di vacanza temporanea.

Art. 45 Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia, previo parere della Giunta Provinciale, nomina un Direttore Generale, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio Provinciale, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia. Inoltre, il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia della struttura burocratica.

2. Il Presidente della Provincia con l'atto di nomina regolerà i rapporti funzionali ed operativi fra Segretario generale e Direttore generale.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale potrà essere regolato mediante apposito contratto individuale di natura privata ed avrà la durata massima corrispondente alla permanenza in carica del Presidente della Provincia.
4. Il Presidente della Provincia in qualsiasi momento può provvedere alla risoluzione del contratto, qualora ne ravvisi la necessità.
5. Le modalità per la scelta o selezione del Direttore generale, le sue prerogative, la possibilità di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, e la corresponsione delle penalità per diritto di recesso saranno stabilite nel Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 46 Dirigenti

1. I Dirigenti della Provincia sono inquadrati nel ruolo unico della dirigenza dell'Ente.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente della Provincia al personale inquadrato nel ruolo unico o contrattualizzato, secondo i principi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza e i criteri e le modalità stabiliti con le apposite norme regolamentari provinciali.

3. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente, spettano ai Dirigenti della Provincia tutti i compiti previsti dall'art. 107 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n.267.

4. In particolare, competono ai Dirigenti in via esclusiva:

- a) l'adozione di tutti gli atti amministrativi della Provincia ancorché discrezionali che impegnano l'Ente anche verso l'esterno;
- b) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Provincia, mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito dei fondi di bilancio loro assegnati con il P.E.G.;
- c) l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e relative funzioni di controllo della Provincia, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari;
- d) L'adozione di tutti gli atti che non siano espressamente riservati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli

organi di governo della Provincia o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale di cui rispettivamente agli artt.97 e 108 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n.267.

5. I Dirigenti sono responsabili in via esclusiva della propria attività amministrativa, della propria gestione e dei relativi risultati.
6. Le prestazioni, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti e gli effetti sanzionatori degli accertamenti negativi, sono valutati secondo criteri generali preventivamente adottati e con i sistemi, le procedure e le garanzie determinati dalla legge e dal C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni e Autonomie Locali. Allo stesso contratto è demandato la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei Dirigenti.
7. Ai dipendenti della Provincia è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti, Aziende, Società di capitali ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.
8. E' istituita la Conferenza dei dirigenti con compiti di consultazione e proposizione in ordine all'organizzazione e alle attività della provincia. L'organismo è presieduto dal Segretario Generale o dal Direttore Generale se nominato e il suo funzionamento è definito all'interno delle norme regolamentari

TITOLLO IV *Uffici e servizi*

Art. 47 Organizzazione degli uffici

1. Il personale dipendente della Provincia non appartenente alla Dirigenza è incardinato negli uffici provinciali secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli appositi regolamenti.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale provinciale non appartenente alla Dirigenza sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto di cui fanno parte i dipendenti degli Enti Locali e dagli accordi aziendali.

Art. 48 Organizzazione del lavoro

1. Il lavoro negli uffici provinciali è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
 2. Il personale opera con professionalità e responsabilità a servizio dei cittadini per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Consiglio, dal Presidente e dalla Giunta, assicurando la legalità, l'imparzialità e la trasparenza degli atti amministrativi.
 3. Il personale utilizza le risorse strumentali e finanziarie messe a sua disposizione con criteri di razionalità economica.
 4. L'organizzazione del lavoro del personale è improntata, secondo le linee d'indirizzo degli organi di governo della Provincia, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il continuo avanzamento dei risultati in ordine alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi.
 5. L'organizzazione del lavoro sarà ispirata al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e per la massima flessibilità delle strutture del personale.
 6. La Provincia assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti.
 7. La Provincia riconosce e garantisce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengano all'organizzazione del lavoro, consultazioni con le R.S.U. aziendali le quali hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 49

Servizi

Art. 53

Azienda speciale

1. La costituzione di azienda speciale è attribuita alla competenza del Consiglio provinciale che ne approva lo statuto.

2. L'Azienda speciale è ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è eletto dal Consiglio provinciale, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed in seduta pubblica.

5. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, con due rappresentanti della minoranza dalla stessa proposti.

6. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere provinciale.

7. Non possono essere eletti a membri del Consiglio di amministrazione, i Revisori dei conti ed i dipendenti della Provincia o di altre Aziende speciali provinciali, nonché delle Istituzioni provinciali. Se vengono eletti consiglieri o assessori provinciali, essi non possono avere poteri di rappresentanza dell'Azienda speciale.

8. Il Presidente dell'Azienda speciale è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti.

9. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo le modalità e con i criteri fissati dallo statuto dell'Azienda stessa che ne disciplina altresì le ipotesi di revoca.

10. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti ed esercitano le loro funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

11. I componenti del Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti da parte del Consiglio provinciale di una mozione di sfiducia con le modalità previste dall'art. 52, comma 2 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n.267.

12. Il Consiglio provinciale procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica per altre cause o revocati dal Consiglio provinciale su proposta motivata del Presidente della Provincia.

13. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai propri regolamenti.

14. Compete al Consiglio Provinciale approvare gli atti fondamentali dell'Azienda, il piano operativo annuale, il bilancio pluriennale e annuale di previsione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo.

Art. 54

Istituzione

1. Il Consiglio provinciale può costituire Istituzioni, quali organismi strumentali della Provincia, dotati di sola autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali.

2. Sono organi delle Istituzioni: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione è eletto dal Consiglio Provinciale, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed in seduta pubblica.

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, con due rappresentanti della minoranza dalla stessa proposti.

5. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere provinciale.

6. Non possono essere eletti a membri del Consiglio di amministrazione, i revisori dei conti ed i dipendenti della Provincia o di Aziende speciali provinciali, nonché di altre Istituzioni

provinciali.

7. Il Presidente dell'Istituzione è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti.

8. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento dell'Istituzione.

9. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio provinciale che li ha eletti ed esercitano le loro funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

10. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia, la cessazione dalle cariche, la revoca e la sostituzione, si richiamano le norme del precedente articolo 53.

11. Il Consiglio provinciale:

- a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnati alle Istituzioni;
- b) determina le finalità e gli indirizzi delle Istituzioni;
- c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
- d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;

12. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

13. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati, nell'ambito della legge e del presente Statuto, dal Regolamento approvato dal Consiglio provinciale.

Art. 55 Società per azioni - S.p.A. -
o a responsabilità limitata - S.r.l.

1. Il Consiglio provinciale può promuovere la costituzione di società per azioni - S.p.A. - e di società a responsabilità limitata - S.R.L. - a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di altri soggetti pubblici locali o privati.

2. Il Consiglio provinciale approva l'atto costitutivo e lo Statuto a maggioranza qualificata e approva inoltre il piano tecnico e finanziario della S.p.A. e della S.R.L. e fissa le condizioni e le modalità per la gestione del servizio pubblico affidato alla società.

3. La prevalenza del capitale pubblico locale è

realizzata mediante il conferimento della maggioranza delle azioni nella S.p.A. e della maggioranza delle quote di partecipazione nella S.R.L., da parte della Provincia e dei Comuni che fruiscono del servizio affidato alla società, nonché di altri enti pubblici locali interessati.

4. La Provincia, i Comuni e gli altri enti pubblici locali possono sostituire, anche parzialmente, la partecipazione azionaria nella S.p.A. e le quote di partecipazione nelle S.R.L., con il conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate alla gestione del servizio affidato.

5. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società sono fissate la composizione e le modalità di costituzione degli organi.

6. La Provincia può altresì partecipare a S.p.A. o a S.R.L. già costituite. In tal caso, spetta al Consiglio provinciale ogni decisione circa il conferimento delle azioni nella S.p.A. o delle quote di partecipazione nella S.R.L.

TITOLO V

Gestione economico-finanziaria

Art. 56 Principi generali

1. La gestione economico-finanziaria della Provincia si attua attraverso gli strumenti di pianificazione e programmazione economico-finanziaria.

2. Sono strumenti di pianificazione:

- a) la relazione previsionale e programmatica;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;

3. Sono strumenti di programmazione:

- a) il bilancio annuale di previsione;
- b) il piano esecutivo di gestione - P.E.G.;
- c) il piano dettagliato degli obiettivi;
- d) il programma triennale dei lavori pubblici.

Art. 57 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge.

2. Un apposito Regolamento provinciale disciplina dettagliatamente l'organizzazione del servizio finanziario e contabile dell'Ente nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

Art. 58 Bilancio e programmazione

1. Il Consiglio provinciale, quale organo di indirizzo e controllo, approva, entro il termine fissato dalla legge e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, il bilancio di previsione per l'anno successivo, con allegati:

- a) la relazione previsionale e programmatica;
- b) il bilancio di previsione pluriennale di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni;
- c) tutti gli altri collegati previsti dalla legge.

2. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza, osservando i principi di annualità (tranne quello pluriennale), di unità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità.

3. Il bilancio, per la parte concernente le spese, è redatto in modo da consentire la lettura per programmi, per servizi ed interventi.

4. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale deve assicurare il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Art. 59 Piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione - P.E.G. - è proposto dal Direttore generale, ove nominato, ovvero da un funzionario appositamente incaricato dal Presidente della Provincia.

2. La Giunta Provinciale, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, approva il piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione

annuale deliberato dal Consiglio, determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, ai responsabili dei servizi.

3. Il Direttore generale, ovvero il funzionario incaricato, approvato il P.E.G., ai fini del controllo di gestione, predispone il piano dettagliato degli obiettivi, della cui attuazione egli è responsabile insieme con i responsabili dei servizi.

4. Il Regolamento provinciale disciplina dettagliatamente le modalità di attuazione degli obiettivi della gestione.

Art. 60

Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il rendiconto che comprende i seguenti documenti principali:
 - a) il conto del bilancio;
 - b) il conto economico;
 - c) il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto della gestione è approvato dal Consiglio provinciale entro il termine fissato dalla legge e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. Al rendiconto sono allegati:
 - a) la relazione illustrativa della Giunta provinciale che esprime le valutazioni di efficacia della gestione sulla base dei risultati conseguiti in rapporto alle previsioni di bilancio, ai programmi e ai costi sostenuti;
 - b) la relazione dei Revisori dei conti attestante la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione con rilievi e proposte finalizzati al conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Art. 61

Revisori dei conti

1. L'organo di revisione economico-finanziaria della Provincia è il Collegio dei revisori composto da tre membri.
2. I Revisori dei conti sono l'organo di collaborazione con l'attività del Consiglio e della Giunta provinciali.
3. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato a due, in modo che sia rappresentata l'opposizione, scegliendoli:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data d'esecutività della deliberazione di nomina; i revisori sono rieleggibili per una sola volta. Se nel corso del triennio si procede alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale. Il Revisore cessato dalla carica è sostituito dal Consiglio preservando sempre la rappresentanza dell'opposizione. Il Collegio dei revisori continua ad esercitare le proprie funzioni, per prorogatio, sino alla nomina del Nuovo Collegio.
5. Il Revisore dei conti cessa dall'incarico:
 - a) per scadenza del mandato;
 - b) per dimissioni volontarie;
 - c) per impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per il periodo naturale e consecutivo stabilito dal regolamento;
 - d) per revoca.
6. La revoca del Revisore dei conti è deliberata dal Consiglio provinciale per comprovate inadempienze o responsabilità ed in particolare per la mancata presentazione della relazione da allegare al rendiconto entro il termine previsto dal regolamento. La revoca è preceduta da formale contestazione da parte del

Presidente del Consiglio all'interessato, al quale è concesso un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie deduzioni. Il Revisore cessato dalla carica è sostituito dal Consiglio preservando sempre la rappresentanza dell'opposizione.

7. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Revisore dei conti sono stabilite dall'art. 102 del D.Lgv. n.77/1995 e successive modifiche e integrazioni.
8. Le funzioni del Collegio dei revisori sono quelle descritte nell'art. 105, comma 1, del D.Lgv. n. 77/1995. Per l'adempimento delle proprie funzioni i Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio provinciale, delle Commissioni consiliari e della Giunta provinciale. Essi hanno diritto di accesso agli atti e agli uffici della Provincia.
9. I Revisori in particolare sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili e dei fatti gestionali attraverso la presa visione e la conoscenza di tutti gli atti dell'Amministrazione, esprimendo un giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile, di efficacia e di economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi e di funzionalità dell'organizzazione dell'Ente.
10. I Revisori rispondono personalmente della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza su fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

11. Il compenso spettante ai Revisori, nei limiti massimi fissati dal Presidente della Giunta Regionale, è stabilito dal Consiglio Provinciale con la stessa deliberazione di nomina.

12. Il Regolamento di contabilità definisce i contenuti e le modalità di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità.

Art. 62

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il Consiglio provinciale, con apposita deliberazione, (previa gara d'appalto), affida il servizio di Tesoreria per un periodo massimo di nove anni.

2. Il Tesoriere effettua la

riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti delle spese ordinate, rispettivamente mediante reversali o altri recapiti di cassa e mandati, questi ultimi nel limite degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o anticipati secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.

Art. 63

Controllo interno

1. La Provincia attua il controllo interno attraverso:
 - a) il controllo strategico
 - b) il controllo di gestione
 - c) il controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - d) la valutazione della dirigenza
2. Il controllo strategico è diretto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Esso è svolto dal Consiglio Provinciale al quale vanno trasmessi periodicamente i dati raccolti dai responsabili dei servizi.
3. Il controllo di gestione è diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. E' svolto da un apposito Ufficio avvalendosi della contabilità di tipo economico-patrimoniale, analitico-finanziario e analitico-economico e di elementi extra-contabili.

Effettua raccolta di dati, elaborazioni e fornisce reportistica entro precisi riferimenti temporali, relativamente a varie aree di responsabilità (mediante individuazione di centri di costo), al fine di un monitoraggio dei servizi e conseguenti costi di gestione. I dati raccolti sono trasmessi alla Giunta, al Collegio dei revisori, ai responsabili dei servizi, al nucleo di valutazione.

4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' svolto dal Collegio dei revisori dei conti, oltre che dai dirigenti e dal responsabile di ragioneria, i quali effettuano i

rispettivi controlli di competenza.

5. La valutazione della dirigenza è svolta - con periodicità annuale - dal nucleo di valutazione, utilizzando anche i risultati del controllo di gestione. Valuta le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate, tenendo conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

6. Con appositi regolamenti saranno definite le modalità operative delle tipologie di controllo richiamate al comma 1.

Art. 64 Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è formato da tre componenti di comprovata esperienza professionale, nominati dalla Giunta provinciale. Esso opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi elettivi della Provincia.

2. Nel corso dell'esercizio finanziario, il nucleo di valutazione fornisce periodicamente agli amministratori rapporti di giudizio sull'andamento della gestione.

3. Il Regolamento provinciale di organizzazione disciplina dettagliatamente le modalità di funzionamento e di organizzazione del nucleo di valutazione.

TITOLO VI *Procedimento amministrativo* *responsabilità*

CAPO I *Procedimento amministrativo*

Art. 65 Principi

1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficacia e di pubblicità.

2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

4. La Provincia determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per Regolamento, il termine entro cui deve concludersi.

5. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

6. L'apertura di un procedimento d'ufficio va notificata agli interessati, diretti e mediati.

7. Modalità e tempi del procedimento amministrativo sono disciplinati dall'apposito regolamento provinciale.

CAPO II

Responsabilità

Art. 66 Principi

1. Per gli Amministratori e per il personale della Provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato ai sensi dell'art. 93 del D.Lgv. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

2. Gli Amministratori e i dipendenti della Provincia sono tenuti a indennizzare l'Amministrazione per i danni che essa abbia subito, anche per il vincolo di solidarietà, in dipendenza di violazione di obblighi di servizio commessi con dolo o colpa grave.

3. La responsabilità di ciascuno è limitata alle proprie attribuzioni e alle competenze in materia gestionale-amministrativa spettanti ai sensi di legge dello Statuto e dei Regolamenti provinciali.

4. All'interno degli organi collegiali, non sono responsabili:

- a) i membri assenti alle sedute;
- b) i membri che hanno espresso voto contrario;
- c) i membri astenuti che hanno fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

TITOLO VII
Ordinamento funzionale
forme associative

Art. 67 Principi di cooperazione

1. La Provincia, per l'esercizio dei servizi e delle funzioni e per l'attuazione di opere, di interventi e di programmi, al fine di valorizzare le locali peculiarità, informa la propria attività al principio della collaborazione e della cooperazione con la Regione, con i Comuni, con le Amministrazioni statali, con la Camera di commercio, con le altre Province, con altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica interessati, con soggetti privati ed associazioni.

2. A tale fine l'azione della Provincia si estrinseca attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma, contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione ed altri istituti di cooperazione previsti dalle leggi.

Art. 68 Convenzioni

1. Il Consiglio provinciale può deliberare la stipulazione di apposita convenzione per svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati.

2. La Provincia, inoltre partecipa ad altre forme di convenzione obbligatoria con lo Stato e con la Regione per la gestione di specifici servizi o per la realizzazione di determinate opere.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, mediante la precisazione delle funzioni e servizi oggetto delle stesse, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Nelle convenzioni gli enti contraenti possono

concordare di affidare ad uno di essi il coordinamento della gestione, in conformità a quanto stabilito nella convenzione stessa e agli accordi derivanti dalle periodiche consultazioni.

5. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni con personale distaccato dagli enti partecipanti per l'esercizio delle funzioni convenzionate, ovvero la delega di funzioni a favore di uno degli enti aderenti alla convenzione, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 69 Consorzi

1. Il Consiglio provinciale, per la gestione associata di uno o più servizi, può deliberare la costituzione di un consorzio con i soggetti indicati al precedente articolo 64, approvando, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, le modalità di trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea consorziale, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati. Nella stessa seduta e con le stesse modalità il Consiglio provinciale approva inoltre lo statuto del consorzio.

2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia operativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Presidente della Provincia, dei Sindaci dei Comuni e dei legali rappresentanti degli altri Enti o loro delegati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione stabilita dalla convenzione e dallo statuto;
- b) il Consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea nel suo seno. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, nonché le modalità di elezione e di revoca, sono stabiliti dallo statuto del consorzio;
- c) il Presidente, eletto dall'assemblea nel suo seno.

4. Tra la Provincia e gli stessi Comuni, indipendentemente dagli altri Enti, non può essere costituito più di un Consorzio, il quale pertanto assume carattere polifunzionale e può gestire una pluralità di servizi.

Art. 70 Accordi di programma

1. L'accordo di programma è uno strumento di coordinamento dell'azione della Provincia con quella delle Amministrazioni statali, della Regione, dei Comuni e di altri soggetti pubblici per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi, di piani e programmi, attribuiti alla competenza primaria o prevalente della Provincia a cui siano interessati gli altri enti e soggetti. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con il ruolo attribuito dall'art. 20 del D.Lgv. 18 AGOSTO 2000, N. 267, svolge l'attività di promozione e coordinamento tra gli enti e le Amministrazioni pubbliche per la definizione degli accordi di programma.

2. Il Consiglio provinciale delibera la promozione dell'accordo, ne definisce i contenuti fondamentali ed autorizza il Presidente alla stipulazione dello stesso.

3. L'accordo definisce i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento teso all'attuazione dell'opera, dell'intervento, del piano o programma.
4. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Provincia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L'ambito di efficacia, la vigilanza sull'esecuzione e gli eventuali interventi sostitutivi sono disciplinati dalla legge. Sono fatte, altresì, salve le disposizioni contenute nella legislazione regionale in materia.

Art. 71 Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione

1. Per l'attuazione di interventi, servizi e attività inseriti nei programmi di spesa annuali e pluriennali, la Provincia può stipulare con soggetti privati ed associazioni, contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione a sostegno delle proprie attività.

2. I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione debbono essere diretti al perseguimento di interessi pubblici ad una migliore qualità dei servizi prestati dalla Provincia ai cittadini, debbono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio e debbono evitare forme di

conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.

3. Le associazioni beneficiarie di contratti di sponsorizzazione e di accordi di collaborazione, debbono essere costituite senza fini di lucro.
4. Il Consiglio provinciale delibera la promozione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione fissandone i contenuti fondamentali. La Giunta provinciale li concretizza con atto formale.

TITOLO VIII

Partecipazione popolare

CAPO I

Istituti della partecipazione

Art. 72 Forme di partecipazione

1. La Provincia favorisce, sostiene e valorizza tutte le libere forme associative, in particolare quelle che perseguono fini di promozione sociale, civile e culturale, di pace e cooperazione fra i popoli, di salvaguardia del patrimonio ambientale, dei beni artistici e culturali, di assistenza, di tutela e promozione della sicurezza e della salute dei cittadini, garantendo a tutte pari dignità e trattamento.

2. Nel favorire e valorizzare forme di partecipazione della popolazione all'attività amministrativa, la Provincia assicura alle associazioni:

- a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i diversi campi di attività della Provincia;
- b) il libero accesso agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, alle strutture ed ai servizi della Provincia, nonché alle informazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento;
- c) particolare sensibilità per mettere a disposizione sedi e strutture;
- d) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate, direttamente o mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento con organi, commissioni e strutture provinciali;

- e) la costituzione di una Consulta del volontariato, cui potranno aderire le associazioni che operano nel territorio della provincia;
- f) la possibilità di istituire consulte sia permanenti che temporanee relative ad argomenti o temi ritenuti anche dalle associazioni di cui all'articolo 70 di prioritaria importanza per la comunità;
- g) la presentazione di osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'Amministrazione, quali i bilanci, i programmi ed i piani.

3. Le modalità e le condizioni delle varie forme di partecipazione consentite sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 73 Albo provinciale delle associazioni

1. E' istituito, anche a fini consultivi, l'Albo provinciale delle associazioni.

2. L'iscrizione all'Albo è disposta dalla Giunta provinciale. La Giunta verifica annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'Albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti indicati nel comma successivo.

3. Per l'iscrizione all'Albo le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata oppure aderire ad organismi di carattere internazionale, nazionale o regionale ed avere sede nel territorio provinciale;
- b) operare senza fini di lucro, essere dotate di statuto ispirato ai principi di democrazia e che preveda la possibilità di adesione della generalità dei cittadini residenti nella provincia interessati per aggregazione di intenti politici, sociali, sindacali, economici, culturali, religiosi, sportivi e ricreativi;
- c) avere l'adesione di almeno nove soci;
- d) predisporre, all'inizio dell'anno, il programma della propria attività ed il rendiconto dell'attività svolta l'anno precedente.

4. Le modalità e i termini della iscrizione nonché della tenuta dell'Albo sono fissati da apposito Regolamento, nel quale

sarà prevista la creazione di aree tematiche omogenee in cui suddividere le associazioni, in modo tale da poter organizzare i lavori dello stesso per aree di competenza.

CAPO II

Partecipazione collaborativa

Art. 74 Istanze e petizioni

1. I cittadini possono indirizzare alla Provincia istanze e petizioni tendenti alla tutela di interessi collettivi rientranti nelle competenze dell'Ente.

2. Le istanze possono essere presentate da cittadini singoli od associati. Le petizioni, redatte in forma articolata, devono essere sottoscritte da non meno di cento cittadini residenti nella provincia.

3. Il Presidente inoltra le istanze e le petizioni all'organo competente per le determinazioni del caso.

4. Le modalità e le condizioni per l'invio, per l'esame, le decisioni e le comunicazioni sulle istanze e le petizioni saranno oggetto del regolamento di cui al precedente articolo 73.

Art. 75 Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa per l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio provinciale di proposte articolate e corredate di una relazione.

2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) statuto e regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali;
- b) bilancio di previsione e programmi pluriennali;
- c) conto consuntivo;
- d) tributi e tariffe provinciali;
- e) espropriazioni per pubblica utilità;
- f) designazioni e nomine;
- g) tutte le materie che non siano di competenza della Provincia.

3. La proposta deve essere sottoscritta da almeno mille cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia, e le firme devono essere autenticate ai sensi di legge.

4. Inoltre la proposta può essere presentata da almeno due Consigli comunali della provincia con deliberazioni adottate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri rispettivamente assegnati.

5. La Giunta provinciale, sentiti i Dirigenti dei Settori competenti, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

6. Il Consiglio provinciale è tenuto a prendere in esame la proposta entro sessanta giorni dalla dichiarazione di ricevibilità e ammissibilità della proposta stessa da parte della Giunta.

7. Prima di essere presentata al Consiglio la proposta deve essere munita dei pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgv. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

8. Le modalità e le condizioni per l'invio, l'esame e la decisione sulle iniziative saranno oggetto del Regolamento di cui al precedente articolo 72.

CAPO III

Partecipazione consultiva

Art. 76 Referendum

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa della Provincia è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum in materie di esclusiva competenza provinciale.

2. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:

- a) statuto e regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali;
- b) bilancio di previsione, programmi pluriennali e conto consuntivo;
- c) tributi e tariffe provinciali;

- d) disposizioni obbligatorie per la Provincia a seguito di emanazione di norme statali e regionali;
- e) materie che siano già state oggetto nell'ultimo triennio di consultazione referendaria indetta dalla Provincia con esito negativo ed in ogni caso nel corso del mandato del Consiglio in carica;
- f) piani territoriali e loro modificazioni;
- g) designazioni e nomine.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa:

- a) dal Consiglio provinciale con provvedimento adottato a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati;
- b) da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.

Art. 77

Effetti del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole il Presidente è tenuto a proporre al Consiglio provinciale, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. La deliberazione si intende approvata qualora non raccolga almeno i 2/3 di voti contrari.

Art 78

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

2. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione provinciale;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione provinciale.

4. La Provincia, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

- 5. L'informazione deve essere chiara, esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 6. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso, viene istituito l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie, con un orario che sarà razionalizzato in funzione della massima e migliore fruibilità da parte del pubblico.

CAPO V *Difensore civico*

Art. 81 Istituzione

1. E' istituito presso la Provincia l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Al Difensore civico viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi provinciali.

Art. 82 Attribuzioni

1. Spetta al Difensore civico verificare, a richiesta di cittadini singoli od associati, o qualora accerti od abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni, di propria iniziativa, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione provinciale e gli enti, istituzioni ed aziende dipendenti.
Il Difensore civico può svolgere analoga funzione per i cittadini nei confronti di quelle Amministrazioni comunali che stipulino accordi in tal senso con la Provincia.
2. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia e degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
 3. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto a provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 83

Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso di requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere provinciale ed essere scelto fra cittadini in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di indipendenza ed obiettività.

Art. 84

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di Difensore civico:
 - a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché gli amministratori della Comunità montana e dell'A.S.L. n. 1 "Triestina";
 - b) i membri del Comitato regionale di controllo;
 - c) il Segretario generale, il Direttore Generale ed i dipendenti della Provincia;
 - d) gli amministratori di enti, istituzioni o aziende dipendenti dalla Provincia o di consorzi di cui faccia parte la Provincia;
 - e) i ministri di culto;
 - f) i Revisori dei conti della Provincia.

Art. 85

Durata in carica

1. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha eletto e comunque fino all'entrata in carica del nuovo Consiglio. Il Difensore civico esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.

2. Il Difensore civico cessa dalla carica per dimissioni, decadenza e revoca.

3. Le dimissioni sono presentate al Consiglio provinciale, che provvede alla sostituzione.

4. La decadenza avviene per la perdita di uno dei requisiti di cui all'art.80. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore della Provincia, ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.

5. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua elezione, su proposta di un quinto dei Consiglieri provinciali assegnati.

6. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono disciplinati dall'apposito Regolamento.

TITOLLO IX
Funzione normativa

Art. 86

Regolamenti - ambiti di applicazione

1. La Provincia emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge e dal presente statuto.

2. I Regolamenti provinciali:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, ed i regolamenti dello Stato e della Regione e con il presente statuto;
- b) non possono contenere disposizioni di carattere particolare;
- c) non hanno efficacia retroattiva.

3.

3. I Regolamenti possono essere abrogati parzialmente o totalmente:

- a) per espressa decisione del Consiglio provinciale;
- b) per incompatibilità tra precedenti e nuove disposizioni;
- c) per effetto dell'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia.

Art. 87

Regolamenti - procedimento di formazione

1. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta:

- a) a ciascun Consigliere provinciale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 del presente statuto;
- b) ad un quinto dei Consiglieri provinciali, come previsto dal 7^o comma dell'articolo 39 del D.Lgv. 18 AGOSTO 2000, N. 267;
- c) alla Giunta provinciale;
- d) agli elettori della Provincia, nei limiti consentiti dall'articolo 75 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Salvo diversa decorrenza stabilita dai regolamenti, gli stessi entrano in vigore dal decimoquinto giorno successivo a quello della loro ripubblicazione, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Il Segretario generale della Provincia ne attesta l'entrata in vigore.

4. Sino a quando non entreranno in vigore i regolamenti previsti dal presente statuto continueranno ad applicarsi le norme regolamentari in atto vigenti nella Provincia, in quanto compatibili con lo statuto.

TITOLO X
Norme transitorie e finali

Art. 88 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere iscritto nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio della Provincia.

3. Il Segretario generale della Provincia, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.